INFORMATIVA FISCALE

Per i beni concessi in godimento ai soci, è valido l'invio fino al 31 gennaio 2014: Comunicato stampa

Con **Comunicato stampa 6 dicembre 2013**, l'Agenzia delle Entrate, venendo incontro alle difficoltà dei contribuenti, ha chiarito che **sono validi gli invii effettuati all'anagrafe tributaria fino al 31 gennaio 2014** relativi a:

- **beni dell'impresa concessi in godimenti ai soci o familiari** dell'imprenditore;
- **finanziamenti all'impresa o alle capitalizzazioni** da parte dei soci o familiari dell'imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore a 3.600 euro;

riferiti al 2012. Entro lo stesso termine possono essere inviati anche i file che annullano o sostituiscono i precedenti. Si ricorda che il termine ordinario era fissato al 12 dicembre.

Via alla fatturazione elettronica verso la PA: Comunicato Agenzia delle Entrate

Con **Comunicato stampa 6 dicembre 2013, l'Agenzia delle Entrate** ha reso noto che, **a decorrere dal 6 dicembre 2013**, i **fornitori** che cedono beni o prestano servizi alle **Amministrazioni pubbliche**, le quali, hanno aderito **al Sistema di Interscambio (SDI) volontariamente** e sulla base di **accordi stabiliti con i fornitori stessi, possono iniziare a inviare le fatture in formato elettronico**.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che **i fornitori dovranno inviare, tramite il SDI, le fatture in formato elettronico**:

- **a partire dal 6 giugno 2014**, a **Ministeri, Agenzie fiscali** ed **Enti nazionali di previdenza sociale** individuati nell'elenco annuale pubblicato dall'Istat;
- **dal 6 giugno 2015**, verso tutte le **rimanenti amministrazioni pubbliche (escluse quelle locali)**, le quali, a loro volta, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.

A partire dai tre mesi successivi alle date sopraelencate, i fornitori **non riceveranno alcun pagamento** dalle PA, **nemmeno parziale, fino all'avvenuto invio delle fatture in formato elettronico**.

La perizia sull'hard disk fa scattare il licenziamento

Con la Sentenza n. 26397/2013 la Corte di Cassazione aveva escluso il licenziamento del dipendente che aveva installato un programma di condivisione file sul pc aziendale con lo scopo di scaricare film e musica, perché il fatto contestato al lavoratore era stato considerato generico e il provvedimento sproporzionato rispetto all'illecito.

Con la **Sentenza n. 27392** pubblicata il **6 dicembre 2013**, la **Suprema Corte**, reinterpellata sul medesimo caso, non ha potuto fare altro che **convalidare il licenziamento** operato dall'azienda di fronte alle prove presentate dalla stessa, che tramite una **perizia sull'hard disk** è riuscita a dimostrare che il lavoratore, non solo aveva messo a repentaglio la sicurezza aziendale con il peer to peer, ma utilizzava il programma di condivisione per **scaricare illecitamente** film, musica e materiale pornografico da internet, nonché per effettuare acquisti in un noto negozio virtuale. A nulla vale, inoltre, l'invocazione del "ne bis in idem" da parte del lavoratore, in quanto i fatti contestati nel secondo provvedimento espulsivo sono ben diversi dal primo.

Comunicazione del recesso con la lettera raccomandata: niente danno all'immagine

In tema di **licenziamento**, la **Corte di Cassazione** ha statuito che non spetta alcun risarcimento per il danno all'immagine alla dipendente, alla quale è stato comunicato il provvedimento espulsivo con la lettera raccomandata, ritenendo privi di fondamento i danni lamentati dalla lavoratrice in ragione dell'illegittimità del licenziamento e dell'asserita condotta discriminatoria del datore di lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 27391 del 6 dicembre 2013**, ha chiarito che per la sussistenza del danno all'alterazione psico-fisica va provato che il dipendente sia affetto da una vera e propria patologia psichica originata o aggravata dal recesso illegittimo.

Licenziamento: senza il requisito dell'immediatezza non si può convertire la giusta causa in giustificato motivo

In materia di **licenziamento**, la **Corte di Cassazione** ha chiarito che il provvedimento espulsivo comminato nei confronti del dipendente, sia che trovi fondamento nella giusta causa che nel giustificato motivo soggettivo, deve essere sorretto dal requisito dell'immediatezza ai fini della sua validità.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 27390 del 6 dicembre 2013**, ha precisato che ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo connesso a giusta causa o a giustificato motivo soggettivo, risulta requisito fondamentale l'immediatezza della contestazione. Fermo restando tale ultimo presupposto, non può considerarsi legittimo un licenziamento per giustificato motivo soggettivo che segua un precedente provvedimento per giusta causa, non sorretto dal requisito in parola.